

AUKERA ITALY 25 S.R.L. - Milano

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 9526,79 KWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE MT, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI MAZZE' E CALUSO (TO) – DITTA: AUKERA ITALY 25 S.R.L. – PRATICA SUAP N. 14126910968-21112025-1316 PROT. SUAP N. 0260513 DEL 21/11/2025 – DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

Documento allegato



COMUNE DI MAZZE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N. 96/Tecnico DEL 01/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 9526,79 KWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE MT, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI MAZZE' E CALUSO (TO) – DITTA: AUKERA ITALY 25 S.R.L. – PRATICA SUAP N. 14126910968-21112025-1316 PROT. SUAP N. 0260513 DEL 21/11/2025 – DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) PER PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 9526,79 KWP E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE MT, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI MAZZE' E CALUSO (TO) – DITTA: AUKERA ITALY 25 S.R.L. – PRATICA SUAP N. 14126910968-21112025-1316 PROT. SUAP N. 0260513 DEL 21/11/2025 – DETERMINAZIONE MOTIVATA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell'istanza inoltrata da LAMBERT Filippo, C.F. [REDACTED] in qualità di Consigliere della Società **AUKERA ITALY 25 S.R.L.** con sede in Milano, Largo Guido Donegani, 2, C.F. e P.IVA 14126910968, di cui alla pratica SUAP n. 14126910968-21112025-1316 prot. SUAP n. 0260513 del 21/11/2025 assunta al protocollo generale n. 11792 del 25/11/2025 e relativa a Procedura Abilitativa Semplificata per progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO);

VERIFICATO che la conclusione positiva del procedimento istruttorio è subordinata all'acquisizione di pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici;

RICHIAMATA la comunicazione prot. 11930 del 28/11/2025, con la quale il Comune di Mazzè, al fine di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per completare l'istruttoria, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990 e ss.mm., in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima Legge, che ha coinvolto i seguenti Enti e Amministrazioni:

- Regione Piemonte – Ambiente, Energia e Territorio;
- Regione Piemonte – Sviluppo Energetico Sostenibile;
- Regione Piemonte – Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;
- Regione Piemonte – Urbanistica Piemonte Occidentale;
- Regione Piemonte – Ambiente e Territorio, Vincolo Idrogeologico;
- Città Metropolitana di Torino – Territorio, Pianificazione e Urbanistica,
- Città Metropolitana di Torino – Espropri e Usi Civici;
- Arpa Piemonte – Direzione Provinciale di Torino;
- Telecom Italia S.p.A.;
- E-Distribuzione S.p.A.;
- Comando Provinciale VV.F. di Torino;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- A.S.L.TO4;
- Comune di Caluso;
- Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord Occidentale;
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Ispettorato Piemonte e Valle d'Aosta;
- Comando Interregionale Marittimo Nord – Marina Militare;
- Comando Militare Esercito Piemonte;
- Aeronautica Militare – Comando della Squadra Aerea/1° Regione Aerea;
- ENAC;
- ENAV;
- Consorzio del Canale Demaniale di Caluso;

CONSIDERATO che ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto:

- Il Comando Interregionale marittimo Nord con nota prot. Ente foglio n. 264908 del 28/11/2025 ha trasmesso il seguente parere: *“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”*;
- La Snam Rete Gas S.p.A. con nota prot. Ente n. 253 del 02/12/2025 ha trasmesso il seguente parere: *“Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società. Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. Si evidenzia, infine, che all’interno della fascia di servitù/rispetto degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”*;
- Il Comune di Mazzè con nota prot. n. 11281 del 05/12/2025 ha trasmesso al richiedente la richiesta della seguente documentazione integrativa:
 - Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000), in relazione a: cittadinanza, residenza, godimento dei diritti civili, mancanza di conflitti di interesse, ecc.;
 - Dichiarazione ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (anti-pantouflage);
 - Dichiarazione di legittima disponibilità, a qualunque titolo e per tutta la durata della vita utile dell’intervento, della superficie su cui realizzare l’impianto e, qualora occorra, della risorsa interessata dagli interventi nonché della correlata documentazione;
 - Asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e delle previsioni di cui all’art. 20, comma 1-bis del DLgs. 199/2021;
 - Elaborati di cantiere con la specifica della viabilità di accesso, viabilità per il raggiungimento del sito sia durante la fase di cantierizzazione che a regime, specifica delle strade poderali/interpoderali/comunali che verranno utilizzate, sezione e eventuali proposte di allargamento/sistemazione delle stesse. Relazione dei lavori sulla fase di cantiere, relative richieste/autorizzazioni di passaggio e/o modifica del sedime stradale e/o interferenze con sotto servizi, canali irrigui etc...;
 - Modifica della bozza di convenzione per la definizione delle misure di compensazione in favore del Comune prevedendo una percentuale pari al 3% dei proventi annui;
 - Dettaglio relazionale del cronoprogramma dei lavori con descrizione di ogni fase lavorativa a partire dal percorso degli automezzi su strade locali alla realizzazione nell’area di cantiere;
- La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale con nota prot. Ente 191098 del 11/12/2025 ha trasmesso la seguente richiesta di accertamenti: *“Ai sensi del Dlgs 42/2004 s.m.i., i limiti territoriali oggetto di intervento, come anche precisato all’interno della documentazione progettuale predisposta, non risulterebbero avere interferenze dirette di alcun tipo con le aree tutelate dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), di cui alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Tuttavia per una più completa ed esaustiva attività progettuale propedeutica alla realizzazione ed al fine di scongiurare carenze in termini di attività autorizzatoria, in ottemperanza ai disposti della normativa di tutela indicata in oggetto, si invitano i proponenti ad accertare quanto segue:*
 - *in ragione della presenza nelle immediatezze di alcuni specchi d’acqua esistenti (posti grossomodo ad est dei sedimenti di impianto) – è necessario verificare se per tali aree è configurabile il loro coinvolgimento come elementi soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 15, comma 2 delle Norme di Attuazione del Ppr vigente - art. 142 comma 1 lett. b), condizione che attiverebbe di fatto*

un'interferenza con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- *in virtù della non puntuale delimitazione nel vigente Ppr delle zone gravate da usi civici - considerando che la tavola P2 ne riporta comunque la potenziale presenza nel territorio comunale d'interesse - ad approfondire l'eventuale interferenza con il bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.*

Qualora, in esito a quanto sopra descritto, sia accertata l'esclusione dagli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 comma 1, lett. b) e h), si suggerisce comunque, al fine di non recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località ed a mero titolo collaborativo, di valutare una particolare attenzione ai fronti perimetrali del lotto in cui sorgerà l'impianto in progetto, attraverso l'introduzione di adeguate opere di mitigazione vegetali, al fine di ridurre la percezione degli impianti e concorrere contestualmente ad incrementare la biodiversità delle aree medesime (a compendio si segnalano le linee di indirizzo denominate "Criteri e Indirizzi per la tutela del Paesaggio" - D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03 - B.U.R. n. 23 del 05/06/03 - e "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia"), che devono essere rappresentate da essenze autoctone adeguatamente diversificate, secondo una logica di alternanza, sia per specie che per misura in spiccato.

*Ove altresì fosse accertata l'inclusione dell'intervento negli ambiti tutelati ai sensi del comma 1, lett. b) e/o h) dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, l'intervento in parola, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, sarebbe ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'**autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione**, per cui si configurerebbe necessaria l'attivazione formale di tale procedura all'interno della conferenza dei servizi in corso, e pertanto occorrerebbe la redazione di una Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 e s.m.i. (comprensiva delle connesse elaborazioni grafiche previste), con l'individuazione delle aree oggetto di intervento e dalle opportune verifiche di coerenza e conformità relativamente alle prescrizioni dell'articolo interessato dalle NdA secondo il regime vincolistico interferito.*

- Il richiedente, Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., con nota prot. SUAP n. 278677 del 19/12/2025, assunta al protocollo generale n. 12949 del 20/12/2025, ha inoltrato le integrazioni e chiarimenti richiesti rispettivamente:
 - dal Comando Interregionale marittimo Nord in data 28/11/2025;
 - dal Comune di Mazzè in data 05/12/2025;
 - dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Occidentale in data 11/12/2025;
- L'Arpa Piemonte con nota prot. Ente n. 114202 del 29/12/2025 ha trasmesso la seguente comunicazione: *"In riferimento alla richiesta non si ritiene la fattispecie in oggetto compresa tra quelle che prevedono il rilascio di un contributo di supporto tecnico-scientifico da parte di Arpa e/o la partecipazione ad una Conferenza di Servizi."*;
- La Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. Ente n. 432 del 09/01/2026 ha trasmesso il seguente parere: *"Con riferimento alla procedura in oggetto relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in Comune di Mazzè con opere di connessione anche in comune di Caluso (nota ns. prot. n. 53191 del 01/12/2025), esaminata la documentazione a corredo del progetto si rileva che l'intervento non interessa corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 o aventi sedime demaniale. Inoltre l'area in esame non ricade negli scenari di pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)."*;
- Il Consorzio del Canale Demaniale di Caluso con nota prot. Ente n. 45 del 12/01/2026 ha trasmesso il seguente parere: *"In riferimento alla domanda in oggetto, lo scrivente Consorzio esprime nulla osta in linea di massima e per quanto di competenza, alla realizzazione degli impianti in progetto, purché vengano recepite le seguenti prescrizioni:*
 - *Prima dell'inizio dei lavori, la Società richiedente dovrà censire tutte le interferenze, sia delle aree di impianto che del cavidotto di collegamento, con la rete irrigua dello scrivente Consorzio. A tal proposito lo scrivente comunica la piena disponibilità a rendere al Proponente la cartografia di massima in suo possesso e eventuale consulenza sulla rete irrigua.*
 - *Prendendo atto della soluzione tipologica di risoluzione degli attraversamenti dei cavi irrigui proposta negli elaborati progettuali, a seguito della ricezione dell'elaborato di rilievo di cui sopra, le singole interferenze andranno valutate caso per caso e, lo scrivente, si riserva di richiedere*

eventuali modifiche alla tipologia di attraversamento. In ogni caso, detti attraversamenti non dovranno in alcun modo creare variazioni alle esistenti sezioni idrauliche dei cavi irrigui, fatto salvo quanto preventivamente concordato con lo scrivente.

- Per quanto riguarda qualsiasi tipo di lavorazione prevista che, anche solo in parte, possa interessare la rete irrigua consorziale, si precisa che, qualora le stesse dovessero essere eseguite nella stagione irrigua (dal 15 aprile al 15 settembre), la funzionalità delle rogge e la continuità del regolare deflusso dell'acqua dovranno essere garantite con la realizzazione di opere provvisorie da concordarsi preventivamente con il Consorzio.
- Nel caso in cui dei tratti di canale dovessero risultare interclusi all'interno delle proprietà del Richiedente e non raggiungibili dal personale del Consorzio o dei suoi Distretti Irrigui, il Richiedente dovrà prendere in carico la manutenzione ordinaria e la pulizia degli stessi. Inoltre dovrà essere sempre e comunque garantita la possibilità di accesso all'area a Personale del Distretto e del Consorzio per verifiche dell'opera e/o interventi di manutenzione straordinaria dei cavi irrigui;
- Si specifica che per eseguire la manutenzione dei cavi irrigui, è necessaria una fascia di rispetto minima di 3,50m, almeno da un lato del canale. La stessa fascia dovrà essere mantenuta convenientemente pulita e idonea al passaggio dal Richiedente.
- Il Richiedente sarà comunque responsabile per qualsiasi intralcio al regolare deflusso dell'acqua o manomissione, anche involontaria, dei cavi irrigui causata anche indirettamente dalle lavorazioni in oggetto;
- Dovrà essere comunicata al Consorzio la data di inizio e di ultimazione dei lavori, via mail all'indirizzo: tecnico@consorziocanalecaluso.it.

Il Richiedente sarà responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno o pregiudizio che, in dipendenza dei nuovi manufatti, possa derivare alla rete consorziale, agli Utenti dell'acqua irrigua e non ed alle Persone e proprietà dei Terzi, e dovrà ritenere indenne il Consorzio da ogni danno od azione relativa all'esercizio dell'oggetto della presente autorizzazione. Non potrà, inoltre, avanzare domanda di indennizzo se l'Amministrazione del Consorzio venisse nella determinazione di potenziare la portata od ampliare i canali consortili, cambiarne l'andamento e lo stato altimetrico ed in genere di fare qualsiasi innovazione.

Tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere trasferite a eventuali futuri aventi titolo e, in caso di cessione della proprietà, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata allo scrivente con i relativi contatti della Proprietà subentrante.”;

- Il Comune di Caluso con nota prot. Ente n. 822 del 19/01/2026 ha trasmesso il seguente parere comprensivo di prescrizioni:” Considerato che il tracciato in progetto del cavidotto MT è previsto in adiacenza al lato sud del cimitero esistente di Caluso, ricadente all'interno dell'area di espansione cimiteriale prevista dal P.R.G.C. vigente;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, esprimono il proprio **assenso** alla realizzazione del progetto in oggetto, **a condizione che** vengano recepite le seguenti modificazioni:

- il tracciato in progetto del cavidotto MT venga spostato di almeno 100 mt rispetto al perimetro attuale del cimitero al fine di evitare interferenze con l'ampliamento dello stesso.”

Tale richiesta comporta la prescrizione di modifica del preventivo di connessione relativo alla modifica del tracciato del cavidotto;

- Il Comune di Mazzè con nota prot. n. 1266 del 02/02/2026 ha trasmesso al richiedente la seguente seconda richiesta di documentazione integrativa:
 - a seguito dell'analisi di quanto inviatoci;
 - in base alla documentazione necessaria prevista all'art. 8, punto 4. Del D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
 - viste le integrazioni presentate in data 20/12/2025, ns. prot. n. 12949 a seguito della richiesta di integrazione documentale inviate da alcuni Enti coinvolti;
 - viste le seguenti ulteriori richieste pervenute da altri Enti, allegate alla presente:
 - nota dell'ARPA Piemonte del 29/12/2025, prot. SUAP n. 282628;
 - nota della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del 09/01/2026, prot. n. 276;
 - nota del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso del 13/01/2026, prot. n. 424;

- o nota del Comune di Caluso – Settore Territorio e Opere Pubbliche del 20/01/2026, prot. n. 665;

si chiede, dove richiesto, di integrare e/o specificare la documentazione, salvo errori e sviste, considerando che le stesse potranno essere anche considerate non strettamente attinenti e oggetto di valutazione della parte scrivente.

Inoltre in riferimento alla nota della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Energia e territorio, del 11/12/2025, prot. 12537, a cui avete già risposto con la Vs. del 20/12/2025, prot. 12949, si chiede di verificare tramite planimetria quotata quanto da loro richiesto: “in ragione della presenza nelle immediatezze di alcuni specchi d’acqua esistenti (posti grossomodo ad est dei sedimi di impianto) – è necessario verificare se per tali aree è configurabile il loro coinvolgimento come elementi soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della Norme di Attuazione del Ppr vigente – art. 142 comma 1 lett. b), condizione che attiverebbe di fatto un’interferenza con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) e con le delimitazioni dei beni paesaggistici di cui alla Parte terza del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,” in quanto lo specchio d’acqua in questione (denominato Lago San Pietro), essendo una cava allagata completamente esaurita e dismessa con perimetro superiore a 500 ml è da considerarsi ai sensi dell’art. 15, comma 2 delle Norme di Attuazione del Ppr vigente un lago e pertanto soggetto ad una fascia di rispetto di cui all’art. 142, comma 1 lett. b) del D.Lgs 42/04. ;

- Il richiedente, Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., con nota prot. SUAP n. 36341 del 17/02/2026, assunta al protocollo generale n. 2035 del 18/02/2026, ha inoltrato le integrazioni e chiarimenti richiesti in data 02/02/2026 da:
 - o Comune di Mazzè in data 02/02/2026;
 - o Comune di Caluso in data 19/01/2026;
 - o Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 09/01/2026;
 - o Arpa Piemonte in data 29/12/2025;
 - o Consorzio del Canale Demaniale di Caluso in data 13/01/2026;
- Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino con nota prot. Ente n. 9284 del 20/04/2026 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“Si fa riferimento alla nota inviata da codesta Società, assunta agli atti dell’Ufficio scrivente con prot. n. 8162 del 07.04.2026, con la quale viene trasmessa la documentazione progettuale (Relazione prodromica) ai fini della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VPIA). Esaminato lo studio di VPIA, verificata la sua conformità alle disposizioni delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022, si concorda sostanzialmente con i risultati dello studio condotto, che graduano un rischio archeologico relativo da BASSO a MEDIO e MEDIO-ALTO per i lavori in argomento. Infatti i siti oggetto dell’intervento ricadono in un territorio caratterizzato da tracce di probabile frequentazione antica e in prossimità del borgo storico, nonché in località ove si sono verificate segnalazioni di strada “basolata” e di tratti coincidenti con la viabilità storica di epoca romana e medievale. Pertanto, si rende necessaria l’attivazione di ulteriori procedure di VPIA, ai sensi del punto 6 dell’allegato 1 del DPCM 14 febbraio 2022, con l’esecuzione di un piano di saggi archeologici preliminari, al fine di accertare la sussistenza o meno del rischio archeologico nell’area interferita dagli interventi in progetto e limitare il più possibile l’imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori. I saggi, da eseguire nelle parti del tracciato con rischio archeologico MEDIO e MEDIO-ALTO (Unità di Ricognizione 4: Caluso-Mazzè; UR 5-6: Mazzè; UR 7: Mazzè e UR 8-9: Mazzè), il cui sottosuolo non è manomesso da precedenti interventi e tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori, dovranno essere eseguiti da operatori con i necessari requisiti di specializzazione archeologica, sotto la direzione tecnica e scientifica dell’Ufficio Scrivente e senza oneri per lo stesso. Il piano dei sondaggi archeologici dovrà essere concordato preliminarmente con l’Ufficio scrivente e quindi autorizzato dallo stesso prima della loro esecuzione. A conclusione delle verifiche archeologiche ritenute necessarie e sulla base delle valutazioni che questo Ufficio si riserverà di fare, verrà espresso il parere di competenza finale sul tracciato di progetto in questione.*
Per le opere nel comune di Caluso nelle UR 1, 2 e 3 a rischio archeologico BASSO, ove indagini archeologiche pregresse (cantiere SMAT 2021-2023) hanno dato esito NEGATIVO per le emergenze archeologiche, in conformità al punto 5.1. dell’Allegato 1 del DPCM 14 febbraio 2022 (‘Approvazione delle

Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati') e all'art. 1, comma 5 dell'Allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ritenendosi limitate le possibilità di intercettare strutture e stratigrafie archeologiche, non si valuta necessaria l'attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico con esecuzione di un piano di sondaggi preventivi, ai sensi dell'Allegato I.8, art.1, c. 7 del D. Lgs. 36/2023. Si sottolinea comunque l'importanza di prestare la massima attenzione durante le operazioni di scavo e qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.”;

- Il Comune di Caluso con nota prot. Ente n. 8479 del 16/06/2026 ha trasmesso la seguente comunicazione: *“A seguito della nostra precedente comunicazione prot. 822 del 19 gennaio 2026, a cui è stato dato riscontro dalla proponente in data 18/02/2026 prot. 2736, prevedendo una modifica al tracciato del cavidotto, si esprime il proprio assenso alla nuova soluzione proposta. Inoltre, visto che le opere da eseguirsi sulla Cabina Primaria, riguardanti l'eventuale sostituzione/potenziamento dei trasformatori e delle apparecchiature/componenti (come indicato nella Relazione tecnica delle opere di rete e verifica della DPA nella CP - All. 8 – nostro prot. 17777 del 01/12/2025), risultando classificabili quali interventi di manutenzione straordinaria (ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), si ritengono comprese, e pertanto autorizzate, all'interno del precedente parere del 19/01/2026 prot. 822, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 c. 4 lett. e) del D. Lgs. 190/2024 e s.m.i.”;*
- Il richiedente, Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., con nota prot. SUAP n. 129082 del 17/06/2026, ha presentato delle integrazioni volontarie consistenti in modifiche non sostanziali del progetto, prevedendo la modifica della tipologia dell'impianto da coltivazione a zootecnia, con conseguente riduzione dell'altezza da terra delle strutture dei moduli fotovoltaici da 2,1 m a 1,3 m e l'aggiornamento del piano agronomico, il tutto nel rispetto delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del MASE del giugno 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, il richiedente, Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., con nota assunta al protocollo generale n. 3192 del 20/03/2026, ha richiesto i Permessi di Costruire inerenti tutti gli elementi interessati dalle disposizioni dell'art. 10 del DPR n. 380/01, e che al termine dell'iter procedurale sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi:

- Permesso di Costruire n. 3/26 del 12/05/2026 intestato a ENEL DISTRIBUZIONE SPA per la “realizzazione di cabina di sezionamento e opere di connessione (cavidotto) alla rete MT, relativi alla PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico presentato dalla Società AUKERA ITALY 25 S.R.L.”;
- Permesso di Costruire n. 4/26 del 12/05/2026 intestato a AUKERA ITALY 25 S.R.L. per la “realizzazione di strutture (cabina di consegna, cabina utente, 6 cabine di trasformazione) relative alla PAS presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp”;

PRESO ATTO dell'istanza inoltrata dalla Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., assunta al protocollo generale n. 13048 del 24/12/2025 e relativa alla richiesta di Dichiarazione di Pubblica Utilità e all'avvio della procedura di esproprio per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO) - pratica SUAP n. 14126910968-21112025-1316 prot. SUAP n. 0260513 del 21/11/2025;

VISTO che:

- il Comune di Mazzè ha provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio Digitale del Comune l'avviso di “Comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla servitù di elettrodotto ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nonché ai sensi

degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8 del D. Lgs. 8 novembre 2024, n. 190 — Progetto agri-voltaico denominato Mazzè” dal 20/05/2026 al 19/06/2026 con numero di pubblicazione 377/2026 e che nel periodo previsto dalla normativa non sono pervenute osservazioni, memorie e documenti inerenti il progetto pubblicato;

- il Comune di Caluso ha provveduto a pubblicare all'Albo Pretorio Digitale del Comune l'avviso di “Comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla servitù di elettrodotto ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8 del D. Lgs. 8 novembre 2024, n. 190 — Progetto agri-voltaico denominato Mazzè” dal 20/05/2026 al 19/06/2026 con numero di pubblicazione 399/2026 e che nel periodo previsto dalla normativa non sono pervenute osservazioni, memorie e documenti inerenti il progetto pubblicato;
- il richiedente, Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., ha provveduto a pubblicare l'avviso di “Comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o alla servitù di elettrodotto ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., nonché ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8 del D. Lgs. 8 novembre 2024, n. 190 — Progetto agrivoltaico denominato Mazzè” sul quotidiano nazionale Libero in data 21/05/2026 e sul sito informatico della Regione Piemonte in data 21/05/2026, B.U.R. n. 20;

RITENUTO che la Conferenza, per quanto di competenza, ha positivamente concluso l'istruttoria della Procedura Abilitativa Semplificata per il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO);

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

CONSIDERATO che l'adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO e RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 08/01/2026 di nomina del responsabile del servizio tecnico con i poteri ad assumere atti di gestione;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le motivazioni in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che la Conferenza di Servizi ha favorevolmente concluso l'istruttoria della Procedura Abilitativa Semplificata inoltrata da LAMBERT Filippo, C.F. [REDACTED] in qualità di Consigliere della Società **AUKERA ITALY 25 S.R.L.** con sede in Milano, Largo Guido Donegani, 2, C.F. e P.IVA 14126910968, di cui alla pratica SUAP n. 14126910968-21112025-1316 prot. SUAP n. 0260513 del 21/11/2025 assunta al protocollo generale n. 11792 del 25/11/2025 e relativa a Procedura Abilitativa Semplificata per progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO), **ferme restando le prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti e riportati nei pareri di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, nonché i titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Mazzè, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;**
- 3) Di approvare il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO);
- 4) Di autorizzare la Società E-Distribuzione S.p.A. alla realizzazione delle opere di rete per la connessione. A costruzione avvenuta, tali opere saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi

utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione da parte di E-Distribuzione stessa;

- 5) Di dichiarare ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.Lgs. 190/2024, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 9526,79 kWp e delle opere di connessione alla rete MT, da realizzarsi nei Comuni di Mazzè e Caluso (TO) e, limitatamente a queste ultime ove destinate alla connessione di Rete, di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001;
- 6) Che copia integrale della presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi verrà pubblicata sul sito web e all'Albo Pretorio online del Comune di Mazzè;
- 7) Di trasmettere copia della presente determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi al richiedente ed ai componenti e partecipanti della conferenza di servizi, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4, della Legge n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione motivata di conclusione della conferenza;
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 primo periodo, della Legge n. 241/1990, la presente determinazione è immediatamente efficace;
- 10) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 11) Di attestare:
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
 - che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Mazzè, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
 - che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- 12) Di dare atto che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Fabrizio Petiti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0119835901 o posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comune.mazze.to.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Geom. Nico PRIMAVERA

IMPEGNI

CIG	Settore	Anno	Imp/Su b	Codic e	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

ACCERTAMENTI

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO
N. 3/2026 del 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda presentata in data 20/03/2026, dalla Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., P.IVA/C.F. 14126910968, con sede a Milano, Largo Guido Donegani 2, e rubricata al n. 3192 di protocollo, con la quale veniva richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di: REALIZZAZIONE DI CABINA DI SEZIONAMENTO E OPERE DI CONNESSIONE (CAVIDOTTO) ALLA RETE MT, RELATIVI ALLA PAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO, in STRADA DEI PRATI NUOVI DI CAMPAGNA, con destinazione d'uso prevista: Attività di servizio del quale il richiedente può disporre a titolo di: Altro negozio giuridico;

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il parere Favorevole della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del 30/04/2026;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Visto il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modificazioni;

Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;

Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94;

Visto l'art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662;

Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394;

Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1989 n.122;

Visto il D.M. 22-1-2008 n. 37 e s.m.i.;

Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico;

Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica;

Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;

Vista la Legge Regionale 5-12-1977, n.56, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 22-1-2004 n. 42;

Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20;

Visto il D.P.C.M. del 05-12-1997 relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici, la L.R. 52/2002 e la proposta di classificazione acustica del territorio comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27-01-2005;

Visto il vigente strumento urbanistico approvato;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 08-01-2026 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

Vista la richiesta presentata dalla Società AUKERA ITALY 25 S.R.L., contenuta all'interno dell'istanza, di rilascio del Permesso di Costruire con intestazione a nome di E-DISTRIBUZIONE SPA, codice fiscale 15844561009, con sede a ROMA in VIA DOMENICO CIMAROSA, 4, in qualità di costruttori e in quanto una volta realizzato, l'impianto verrà inserito nel perimetro della rete di distribuzione elettrica di E-DISTRIBUZIONE SPA e sarà esercito in forza del Decreto 13/10/2003 del Ministero delle Attività Produttive;

DISPONE

Che a **E-DISTRIBUZIONE SPA**, codice fiscale 15844561009, con sede a ROMA in VIA DOMENICO CIMAROSA, 4

E' PERMESSO

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di:

REALIZZAZIONE DI CABINA DI SEZIONAMENTO E OPERE DI CONNESSIONE (CAVIDOTTO) ALLA RETE MT, RELATIVI ALLA PAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO PRESENTATO DALLA SOCIETA' AUKERA ITALY 25 SRL secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche tracciate in luogo, e consegnate all'incaricato del Comune.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e in numero del presente permesso;

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla presentazione della denuncia all'ufficio tecnico del Comune di Mazzè, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio della Regione Piemonte competente.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce il presente permesso non sono state attuate strutture in cemento armato.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del presente permesso ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro (massimo tre anni con l'eventuale eccezione di cui al 3° comma dell'art.4 legge n.10/1977).

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dell'intestatario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito l'intestatario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso, dal direttore dei lavori e dall'impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- 1) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale.
- 2) Dovranno essere inoltre osservate, le norme di cui alla legge 30-04-1974, n.373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al D.P.R. 28-06-1977, n.1052 mediante denuncia al comune dell'impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.
- 3) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge 13/07/1966, n.615 e relativo regolamento.
- 4) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.
- 5) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell'Ufficio della Regione Piemonte competente.
- 6) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali;
 - b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici.
 - c) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione;
 - d) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni;
 - e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
 - f) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - g) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento;
 - h) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
 - i) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto.

- 7) Il rilascio del permesso non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare del seguente permesso non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti.
- 8) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 425/94.
- 9) il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La relativa istanza dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale, allegando ad essa il certificato di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori, in ordine a quanto stabilito dal d.p.r. 22-4-1994 n.425. Va altresì allegata tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell'art.11 della legge 5-3-1990 n.46.

L'Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate.

Il sottoscritto intestatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente permesso.

Mazzè, Addì 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Nico PRIMAVERA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MAZZE'
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PERMESSO DI COSTRUIRE GRATUITO
N. 4/2026 del 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la domanda presentata in data 20/03/2026, da AUKERA ITALY 25 SRL, P.IVA/codice fiscale: 14126910968, con sede in LARGO GUIDO DONEGANI, civico n. 2, comune di MILANO e rubricata al n. 3192 di protocollo, con la quale veniva richiesto il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori di: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (CABINA DI CONSEGNA, CABINA UTENTE, 6 CABINE DI TRASFORMAZIONE) RELATIVE ALLA PAS PRESENTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 9526,79 KWP, sull'area sita in STRADA DEI PRATI NUOVI DI CAMPAGNA, con destinazione d'uso prevista Attività di servizio del quale il richiedente può disporre a titolo di: Altro negozio giuridico;

Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

Visto il parere FAVOREVOLE, A CONDIZIONE CHE LE CABINE DI CONSEGNA E UTENTE VENGANO REALIZZATE AL DI FUORI DELLA FASCIA DI RISPETTO DI 30 MT DALLA STRADA PROVINCIALE SP 90 della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del 30/04/2026;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Visto il D.P.R. n.380 del 06/06/2001 e successive modificazioni;

Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765;

Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94;

Visto l'art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662;

Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394;

Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1989 n.122;

Visto il D.M. 22-1-2008 n. 37 e s.m.i.;

Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.;

Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico;

Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica;

Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue;

Vista la Legge Regionale 5-12-1977, n.56, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 22-1-2004 n. 42;

Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20;

Visto il D.P.C.M. del 05-12-1997 relativo ai requisiti acustici passivi degli edifici, la L.R. 52/2002 e la proposta di classificazione acustica del territorio comunale approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27-01-2005;

Visto il vigente strumento urbanistico approvato;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 08-01-2026 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

DISPONE

Che a **AUKERA ITALY 25 SRL**, codice fiscale 14126910968, con sede a MILANO in LARGO GUIDO DONEGANI civico n. 2

E' PERMESSO

alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di:

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE (CABINA DI CONSEGNA, CABINA UTENTE, 6 CABINE DI TRASFORMAZIONE) RELATIVE ALLA PAS PRESENTATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO PARI A 9526,79 KWP secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, con la seguente specifica prescrizione:

A CONDIZIONE CHE LE CABINE DI CONSEGNA E UTENTE VENGANO REALIZZATE AL DI FUORI DELLA FASCIA DI RISPETTO DI 30 MT DALLA STRADA PROVINCIALE SP 90.

Il proprietario, l'assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche tracciate in luogo, e consegnate all'incaricato del Comune.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome dell'intestatario e l'indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e in numero del presente permesso;

OPERE IN CEMENTO ARMATO

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla presentazione della denuncia all'ufficio tecnico del Comune di Mazzè, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'ufficio della Regione Piemonte competente.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce il presente permesso non sono state attuate strutture in cemento armato.

TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del presente permesso ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro (massimo tre anni con l'eventuale eccezione di cui al 3° comma dell'art.4 legge n.10/1977).

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dell'intestatario, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito l'intestatario deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso di costruire; in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso, dal direttore dei lavori e dall'impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

PRESCRIZIONI SPECIALI

- 1) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza il preventivo permesso comunale.
- 2) Dovranno essere inoltre osservate, le norme di cui alla legge 30-04-1974, n.373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al D.P.R. 28-06-1977, n.1052 mediante denuncia al comune dell'impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.
- 3) L'impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge 13/07/1966, n.615 e relativo regolamento.
- 4) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici.
- 5) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'attestazione dell'avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell'Ufficio della Regione Piemonte competente.
- 6) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili:
 - a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali;
 - b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici.
 - c) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione;
 - d) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni;
 - e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l'eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l'ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
 - f) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - g) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento; per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
 - h) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto.

- 7) Il rilascio del permesso non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare del seguente permesso non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti.
- 8) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 425/94.
- 9) il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La relativa istanza dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico comunale, allegando ad essa il certificato di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori, in ordine a quanto stabilito dal d.p.r. 22-4-1994 n.425. Va altresì allegata tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell'art.11 della legge 5-3-1990 n.46.

L'Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate.

Il sottoscritto intestatario si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente permesso.

Mazzè, Addì 12/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Nico PRIMAVERA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.